



**Ordinanza  
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di  
determinate sostanze, preparati e oggetti  
particolarmente pericolosi  
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,  
ORRPChim)**

**Modifica del 14. ottobre 2020**

*Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.*

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'allegato 2.5 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'appendice.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

14. ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 814.81

*Allegato 2.5*  
(art. 3)  
(n. I)

## **Prodotti fitosanitari**

*Numero 4*

### **4 Esportazione**

#### **4.1 Divieto**

È vietata l'esportazione o il trasferimento delle sostanze e dei preparati seguenti che contengono tali sostanze da un deposito doganale aperto, da un deposito doganale di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale in un altro Paese:

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i
Atrazina	1912-24-9
Diafentiuron	80060-09-9
Metidation	950-37-8
Paraquat	4685-14-7
e i suoi sali, compresi:	
– paraquat-dicloruro	1910-42-5, 75365-73-0
– paraquat-dimetilsolfato	2074-50-2
Profenofos	41198-08-7

#### **4.2 Autorizzazione d'esportazione**

##### **4.2.1 Obbligo di autorizzazione**

Chi intende esportare le sostanze seguenti e i preparati che contengono tali sostanze o chi intende trasferirli in un altro Paese da un deposito doganale aperto, da un deposito doganale di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, necessita di un'autorizzazione dell'UFAM:

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i
1,3-dicloropropene	542-75-6
Acefato	30560-19-1
Acetoclor	34256-82-1
Alletrina	584-79-2
Ametrina	834-12-8
Amitraz	33089-61-1
Antrachinone	84-65-1

---

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i
Arsenico e composti dell'arsenico	7440-38-2 e altri
Bendiocarb	22781-23-3
Bensulide	741-58-2
Bensultap	17606-31-4
Bioalletrina	584-79-2
Bioresmetrina	28434-01-7
Bis(triclorometil)solfone	3064-70-8
Bitertanolo	55179-31-2
Bromacil	314-40-9
Butafenacil	134605-64-4
Butraline	33629-47-9
Butilato	2008-41-5
Cadusafos	95465-99-9
Carbaril	63-25-2
Carbendazim	10605-21-7
Carbosulfan	55285-14-8
Clorfenvinfos	470-90-6
Cloropicrin	76-06-2
Clortal-dimetile	1861-32-1
Cloruro di colina	67-48-1
Cinidon-etile	142891-20-1
Cianammide	420-04-2
Cianazina	21725-46-2
Cibutrina	28159-98-0
Ciflutrin	68359-37-5
Ciexatin	13121-70-5
Diazinone	333-41-5
Diclobenil	1194-65-6
Diclorvos	62-73-7
Dicloran	99-30-9
Dicrotofos	141-66-2
Dimetenammide	87674-68-8
Diniconazolo-M	83657-18-5

---

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i
Dinocap	131-72-6
Dinoterb	1420-07-1
Etion	563-12-2
Etossichina	91-53-2
Fenarimol	60168-88-9
Fenbutatin ossido	13356-08-6
Fenitrotione	122-14-5
Fenpropatrin	39515-41-8
Fention	55-38-9
Fentin idrossido	76-87-9
Fentin acetato	900-95-8
Fenvalerate	51630-58-1
Flurenol	467-69-6
Flusilazolo	85509-19-9
Furatiocarb	65907-30-4
Guazatina	108173-90-6
Esaconazolo	79983-71-4
Idrametilnon	67485-29-4
Ioxynil	1689-83-4
Isoproturon	34123-59-6
Malation	121-75-5
Metabenzthiazuron	18691-97-9
Metoxuron	19937-59-8
Mevinfos	7786-34-7
Monolinuron	1746-81-2
Nabam	142-59-6
Naled	300-76-5
Novaluron	116714-46-6
Ometoato	1113-02-6
Oxadiargil	39807-15-3
Ossidemeton-metile	301-12-2
Pebulato	1114-71-2
Permetrina	52645-53-1

---

Sostanza	Numero/i CAS rilevante/i
Fosalone	2310-17-0
Procimidone	32809-16-8
Prometrina	7287-19-6
Propaclor	1918-16-7
Propanil	709-98-8
Propargite	2312-35-8
Propazina	139-40-2
Profam	122-42-9
Propoxur	114-26-1
Resmetrin	10453-86-8
Rotenone	83-79-4
Siduron	1982-49-6
Simazina	122-34-9
Temefos	3383-96-8
Terbacil	5902-51-2
Terbufos	13071-79-9
Terbutrina	886-50-0
Tetraclorvinfos	22248-79-9
Tetradifon	116-29-0
Tetrametrina	7696-12-0
Tiociclam idrogenossalato	31895-22-4
Tiodicarb	59669-26-0
Tiometon	640-15-3
Tolilfluamide	731-27-1
Triadimefon	43121-43-3
Triasulfuron	82097-50-5
Tridemorf	24602-86-6
Trifluralin	1582-09-8
Vamidotion	2275-23-2
Vinclozolin	50471-44-8
Zineb	12122-67-7

---

## 4.2.2 Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

<sup>1</sup> Un'autorizzazione d'esportazione è rilasciata se il richiedente presenta una domanda completa secondo il numero 4.2.3.

<sup>2</sup> Se l'esportazione è destinata a un Paese che non è Parte<sup>2</sup> della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998<sup>3</sup> concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale (Convenzione di Rotterdam), l'autorizzazione d'esportazione è rilasciata solo se è presentata all'UFAM una certificazione del Paese di importazione che approva tale importazione.

<sup>3</sup> Se l'esportazione è destinata a un Paese che è Parte della Convenzione di Rotterdam, l'autorizzazione d'esportazione è rilasciata solo se l'UFAM dispone dell'assenso del Paese di importazione.

## 4.2.3 Domanda

Nella domanda devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. il nome e l'indirizzo degli importatori esteri, suddivisi per Paese destinatario;
- c. il nome della sostanza di cui al numero 4.2.1, del preparato o dei preparati contenenti tale sostanza e, se del caso, il nome e i tenori della sostanza nei preparati;
- d. la quantità annua in chilogrammi della sostanza o dei preparati prevista per l'esportazione, suddivisa per importatore e Paese destinatario;
- e. le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative alla corretta eliminazione e ad altre misure cautelative, quali le misure relative all'esposizione e alla diminuzione delle emissioni;
- f. le indicazioni sulle utilizzazioni previste;
- g. la scheda o le schede di dati di sicurezza di cui all'articolo 20 dell'ordinanza del 5 giugno 2015<sup>4</sup> sui prodotti chimici;
- h. se del caso, una certificazione secondo il numero 4.2.2 capoverso 2.

## 4.2.4 Decisione

<sup>1</sup> L'UFAM decide entro 30 giorni dalla ricezione di tutti i documenti richiesti.

<sup>2</sup> L'elenco può essere ordinato a pagamento presso l'UFAM, 3003 Berna oppure consultato gratuitamente sul sito Internet [www.pic.int](http://www.pic.int) > Countries > Status of ratifications

<sup>3</sup> RS **0.916.21**

<sup>4</sup> RS **813.11**

<sup>2</sup> L'autorizzazione d'esportazione è rilasciata per un periodo massimo di dodici mesi e scade di volta in volta al termine dell'anno civile; è munita di un numero specifico per Paese.

#### **4.2.5 Obblighi al momento dell'esportazione**

<sup>1</sup> La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005<sup>5</sup> sulle dogane deve indicare nella dichiarazione doganale:

- a. che l'esportazione della sostanza di cui al numero 4.2.1 o dei preparati che contengono tale sostanza è soggetta ad autorizzazione conformemente al presente allegato;
- b. il numero specifico per Paese dell'autorizzazione d'esportazione.

<sup>2</sup> Su domanda dell'ufficio doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una copia dell'autorizzazione d'esportazione secondo il presente allegato.

<sup>3</sup> In caso di trasferimento da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale, il depositario o il depositante deve indicare in un inventario il numero specifico per Paese dell'autorizzazione d'esportazione in un inventario di tutte le merci depositate.

<sup>4</sup> Per l'etichetta e la messa a disposizione della scheda di dati di sicurezza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza PIC del 10 novembre 2004<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> RS 631.0

<sup>6</sup> RS 814.82

*Appendice*  
(n. II)

## **Modifica di un altro atto normativo**

L'ordinanza PIC del 10 novembre 2004<sup>7</sup> è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> I prodotti chimici secondo l'allegato 1 sono esentati dell'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 se sono esportati per essere utilizzati come prodotti fitosanitari e sono soggetti all'obbligo di autorizzazione secondo l'allegato 2.5 numero 4.2.1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>8</sup> sulla riduzione dei rischi connessi ai prodotti chimici.

*Appendice 1*

*Le iscrizioni relative alle sostanze atrazina, diafentiuron, metidation, paraquat e profenofos sono stralciate.*

<sup>7</sup> RS 814.82

<sup>8</sup> RS 814.81